

Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

N. 56277/2013 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Elena Riva Crugnola	Presidente
Dott.	Angelo Mambriani	Giudice relatore
Dott.	Maria Antonietta Ricci	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 56277/2013 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da

ANNAMARIA MARGHERITA BIGNAMI e MARIAGRAZIA BIGNAMI, rappresentate e difese dall'avv. Claudio Cesare Ranzani ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Via Mazenta n. 15, 20122 Milano, come da procura in calce all'atto di citazione

- *ATTORI* -

CONTRO

ERNESTO BIGNAMI EDITORE SRL ed IGNAZIO BIGNAMI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lionel Ceresi e Marco Baccarini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Via Serbelloni n. 13, 20122 Milano, come da procure in calce alle rispettive comparse di costituzione e risposta

MARIA ANTONIETTA BIGNAMI, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Maspero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Venezia n. 36, Milano, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

MARIA FELICINA BIGNAMI, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Luigi Saccaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Mameli n. 9, 20129 Milano, come da procura in calce all'atto di citazione notificato

- CONVENUTI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 20 ottobre 2015 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

Per parti attrici:

"Le odierne attrici, come sopra rappresentate e difese, chiedono che l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia così giudicare:

1) accertare e dichiarare che la decisione dei soci della società Ernesto Bignami Editore srl, c.f. 06966460153, assunta in data 15 aprile 2013 e avente ad oggetto la revoca dell'amministratore unico Annamaria Bignami, è stata votata con il voto favorevole dei soci titolari del 52% del capitale sociale e quindi in violazione dell'art. 12 dello statuto, per l'effetto, annullare la delibera del 15 aprile 2013, rendendola priva di efficacia.

Dichiarata quindi l'inefficacia di tale decisione, ordinare alla società Ernesto Bignami Editore srl di adottare tutti i conseguenti provvedimenti e, in via incidentale, accertare la conseguente illegittimità delle conseguenti delibere del 28.06.2013.

2) Accertato e dichiarato che gli atti del 24/04/2013 a ministero dr. Alfonso Colombo, notaio in Milano, rep. 155554 e 26222 racc. nonché del 18/04/2013 a ministero dr. Alfonso Colombo, notaio in Milano, rep. 155502 e 26195 racc. relativi alla vendita delle quote della società Ernesto Bignami Editore srl, sono stati stipulati in violazione dell'art. 7 dello statuto societario, [a] dichiarare l'inefficacia, annullandoli e privandoli di ogni effetto giuridico e, per l'effetto, [b] ordinare alla società la cancellazione dal Libro Soci e dal Libro Imprese della cessione delle quote oggetto di domanda, nonché [c] la caducazione, per l'effetto c.d. a cascata, delle conseguenti delibere sociali assunte in data 28.06.2013 ⁽¹⁾.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio".

Per parte convenuta ERNESTO BIGNAMI EDITORE SRL

"La Ernesto Bignami Editore S.r.l., ribadito il rifiuto del contraddittorio sulle domande e/o eccezioni nuove e/o tardive formulate dalle attrici a verbale della prima udienza e con la prima memoria ex art. 183, VI° comma, cod. proc. civ., nonché su quelle ulteriori che dovessero essere formulate dalle attrici e/o dalle convenute e senza consentire all'inversione degli oneri probatori, con espressa riserva di ogni altra azione, domanda ed eccezione e fatto salvo ogni altro diritto, assume le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta e disattese ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via preliminare

accertare e dichiarare la tardività, l'irritualità, l'inammissibilità, e comunque la infondatezza delle domande delle attrici sia di accertamento incidentale della illegittimità delle delibere assunte il 28 giugno 2013 dalla assemblea ordinaria e straordinaria della Ernesto Bignami Editore S.r.l., sia di loro pretesa "caducazione a cascata", sia di cancellazione dal Libro Soci e dal Registro imprese della cessione delle quote oggetto del giudizio

¹⁾ Il contrassegno delle domande con le lettere [a], [b], [c] è stato inserito per comodità espositiva: v. par. II.2.



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

In via principale

respingere integralmente, con ogni più opportuna statuizione, anche in relazione all'eccepito difetto di interesse ad agire, le domande tutte formulate dalle attrici nei confronti della società esponente, in quanto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto e, ove occorra,

in via istruttoria

ammettere, senza inversione del relativo onere, la prova per interrogatorio formale delle attrici e per testi eventualmente di indicarsi, sui seguenti capitoli di prova formulati nei termini concessi dal Giudice:

1. Vero che le partecipazioni della Edizioni Esagono s.r.l. sono state acquisite dai medesimi soci della Editrice Ernesto Bignami S.r.l. e che tale società condivide con la Editrice Ernesto Bignami s.r.l., la sede, la struttura editoriale, amministrativa e commerciale, la titolarità di marchi Bignami e l'attività produttiva, ivi inclusa quella di cosiddetto editing (vale a dire di impaginazione, di grafica, di stampa e di legatura delle pubblicazioni), nonché di magazzino, imballo, movimentazione e spedizione;
2. Vero che la Edizioni Esagono s.r.l. aveva ed ha sede negli uffici della Edizioni Ernesto Bignami s.r.l., era ed è priva di dipendenti ed ha sempre mutuato dalla Edizioni Ernesto Bignami s.r.l. le sue risorse umane e di mezzi;
3. Vero che le attività editoriali della Edizioni Esagono s.r.l., sono gestite dalla Edizioni Ernesto Bignami s.r.l. che ne è anche la distributrice esclusiva nel mondo.

Si indicano come testi sui tre capitoli, con espressa riserva di altri indicarne, i signori: **Rag. Aurelio Corno**, Via dei Mille n. 15 – 20047 Brugherio (Monza Brianza); **Dott. Maurizio Leidi** presso la Ernesto Bignami Editore S.r.l., Via Pisa, 200, 20099 Sesto San Giovanni.

In ogni caso

condannare le signore Annamaria Margherita Bignami e Mariagrazia Bignami e, in estremo subordine, le convenute che dovessero opporsi alle domande dell'esponente, al pagamento integrale delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA, condannandole, altresì, al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa".

Per parte convenuta IGNAZIO BIGNAMI:

"L'ingegner **Ignazio Bignami**, ribadito il rifiuto del contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o tardive delle attrici e/o delle convenute e senza consentire all'inversione degli oneri probatori, con espressa riserva di ogni altra azione, domanda ed eccezione e fatto salvo ogni altro diritto, assume le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiette e disattese ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via preliminare

accertare e dichiarare la tardività, l'irritualità, l'inammissibilità, e comunque la infondatezza della domanda delle attrici avente ad oggetto la cancellazione dal Libro Soci e dal Registro imprese della cessione delle quote oggetto del giudizio;

visiti gli articoli 106, 167 e 269 del codice di procedura civile autorizzare la chiamata in garanzia delle signore Maria Antonietta Bignami e Maria Felicina Bignami, ai fini dell'accertamento del loro obbligo a tenere indenne l'esponente dalle conseguenze che dovessero derivare da una declaratoria di invalidità degli atti di cessione formalizzati in data 18 aprile 2013 e 24 aprile 2013, avanti il Notaio Alfonso Colombo di Milano;

In via pregiudiziale

accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'ing. Ignazio Bignami in relazione sia alla domanda di annullamento della delibera assembleare della Ernesto Bignami Editore S.r.l. del 15 aprile 2013, sia alla domanda di accertamento incidentale della illegittimità delle delibere assunte il 28 giugno 2013 dalla assemblea ordinaria e straordinaria della Ernesto Bignami Editore S.r.l.;

accertare e dichiarare, anche per carenza di interesse ad agire, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di annullamento degli atti di cessione delle quote della Ernesto Bignami Editore S.r.l. di cui *supra*;

In via principale nel merito



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

respingere integralmente le domande tutte formulate dalle attrici, con ogni più opportuna statuizione, in quanto inammissibili ed infondate, previa, ove occorra,

in via istruttoria

ammissione, senza inversione del relativo onere, della prova per interrogatorio formale delle attrici e per testi eventualmente da indicarsi, sui seguenti capitoli di prova formulati nei termini concessi dal Giudice:

1. Vero che le partecipazioni della Edizioni Esagono s.r.l. sono state acquisite dai medesimi soci della Editrice Ernesto Bignami S.r.l. e che tale società condivide con la Editrice Ernesto Bignami s.r.l., la sede, la struttura editoriale, amministrativa e commerciale, la titolarità di marchi Bignami e l'attività produttiva, ivi inclusa quella di cosiddetto editing (vale a dire di impaginazione, di grafica, di stampa e di legatura delle pubblicazioni), nonché di magazzino, imballo, movimentazione e spedizione;
2. Vero che la Edizioni Esagono s.r.l. aveva ed ha sede negli uffici della Edizioni Ernesto Bignami s.r.l., era ed è priva di dipendenti ed ha sempre mutuato dalla Edizioni Ernesto Bignami s.r.l. le sue risorse umane e di mezzi;
3. Vero che le attività editoriali della Edizioni Esagono s.r.l., sono gestite dalla Edizioni Ernesto Bignami s.r.l. che ne è anche la distributrice esclusiva nel mondo;
4. Vero che in data 4 marzo 2013, le socie Annamaria Bignami e Maria Grazia Bignami hanno offerto in vendita agli altri soci le quote di loro proprietà della Edizioni Esagono S.r.l. al prezzo di Euro 20.000,00, per ciascuna quota.

Si indicano come testi sui quattro capitoli, con espressa riserva di altri indicarne, i signori: **Rag. Aurelio Corno**, Via dei Mille n. 15 – 20047 Brugherio (Monza Brianza); **Dott. Maurizio Leidi** presso la Ernesto Bignami Editore S.r.l., Via Pisa, 200, 20099 Sesto San Giovanni.

In via riconvenzionale

condannare le signore Annamaria Bignami e Maria Grazia Bignami a risarcire all'ing. Ignazio Bignami i danni che gli siano derivati e/o gli deriveranno, anche nella sua qualità di socio della Ernesto Bignami Editore s.r.l., nella misura che sarà accertata all'esito dell'istruttoria e/o, se del caso, anche in via equitativa;

In via subordinata e, se del caso, in via riconvenzionale

nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda delle attrici di annullamento degli atti di cessione delle quote della Ernesto Bignami Editore S.r.l. perfezionati avanti il notaio Alfonso Colombo di Milano in data 18 aprile 2013 e 24 aprile 2013, *dichiarare tenute e condannare* Maria Felicina Bignami e Maria Antonietta Bignami alla restituzione, in favore dell'ing. Ignazio Bignami, del corrispettivo loro versato per la cessione delle quote della Ernesto Bignami Editore s.r.l. e della Edizioni Esagono s.r.l. oltre agli interessi computati ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, dalla data del versamento, nonché al rimborso, in proporzione delle quote rispettivamente cedute, dell'aumento di capitale sottoscritto dall'esponente del quale, in ipotesi, esse avessero a chiedere l'attribuzione;

dichiarare tenute e condannare Annamaria Bignami, Maria Grazia Bignami, Maria Felicina Bignami e Maria Antonietta Bignami, pro quota e/o, se del caso, in solido, a comunque manlevare e tenere indenne l'ing. Ignazio Bignami dalle conseguenze economiche tutte a lui derivanti da tale annullamento;

In ogni caso

condannare le signore Annamaria Margherita Bignami e Mariagrazia Bignami e, in estremo subordine, le convenute che dovessero opporsi alle domande dell'esponente, al pagamento integrale delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA, condannandole, altresì, al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa".

Per parte convenuta MARIA ANTONIETTA BIGNAMI

"Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione in via preliminare: dichiarare la signora Maria Antonietta Bignami carente di legittimazione passiva a contraddire in ordine alla domanda di annullamento della delibera dell'assemblea dei soci della Ernesto Bignami Editore Srl in data 15 aprile 2013;



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

nel merito: dichiarare inammissibile o comunque respingere la domanda diretta a sentir dichiarare l'inefficacia o annullare l'atto di cessione delle quote a ministero notaio dott. Alfonso Colombo in data 24 aprile 2013 rep. 155554/26222.
Con vittoria di spese e compensi di causa".

Per parte convenuta MARIA FELICINA BIGNAMI

"Voglia il Tribunale di Milano, ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinte, così giudicare:

In via preliminare

Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della signora Maria Felicina Bignami in ordine alla domanda sub 1 delle conclusioni avversarie.

Nel merito.

Respingere, siccome inammissibile ed infondata, nonché per carenza di interesse ad agire, la domanda delle attrici di annullamento degli atti di cessione delle quote della Ernesto Bignami Editore S.r.l. perfezionati avanti il Notaio Dr. Alfonso Colombo di Milano in data 18 aprile 2013 e 24 aprile 2013. Condannare le signore Annamaria Margherita Bignami e Mariagrazia Bignami al risarcimento del danno per lite temeraria, in favore della convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., danni da liquidarsi anche in via equitativa.

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e concludere, anche in via istruttoria, e con salvezza di ogni altro diritto.

Con vittoria di spese ed onorari di causa".

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. L'atto di citazione, le domande attoree, parziale inammissibilità di queste.

Con atto di citazione notificato il 13-18 luglio 2013 la sig.ra Annamaria Margherita Bignami (di seguito anche: Annamaria) e la sig.ra Mariagrazia Bignami (di seguito anche: Mariagrazia) – ciascuna rispettivamente socia al 16 % (inizialmente) di Ernesto Bignami Editore s.r.l. (di seguito: Ernesto Bignami Editore o la Società o EBE), la prima anche amministratore unico dal 1 luglio 2003 al 15 aprile 2013, data dell'impugnata deliberazione di revoca - chiamavano in giudizio la Società nonché i fratelli altri soci e, segnatamente, il Sig. Ignazio Bignami (di seguito anche: Ignazio) – inizialmente socio al 36 % -, la sig.ra Maria Antonietta Bignami (di seguito anche: Maria Antonietta) e la sig.ra Maria Felicina Bignami (di seguito anche: Maria Felicina), ciascuna rispettivamente socia, inizialmente, al 16 % chiedendo:

"1) accertare e dichiarare che la decisione dei soci della società Ernesto Bignami Editore srl, c.f. 06966460153, assunta in data 15 aprile 2013 e avente ad oggetto la revoca dell'amministratore unico Annamaria Bignami, è stata votata con il voto favorevole dei soci titolari del 52% del capitale sociale e quindi in violazione dell'art. 12 dello statuto, per l'effetto, annullare la delibera del 15 aprile 2013, rendendola priva di efficacia.

Dichiarata quindi l'inefficacia di tale decisione, stabilire, con le formalità ritenute più opportune, che la sig.ra Annamaria Bignami ... riveste tutt'ora la qualifica di amministratore unico della società



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

Ernesto Bignami Editore s.r.l. ... autorizzando le annotazioni di rito presso la competente camera di commercio”.

2) Accertato e dichiarato che gli atti del 24/04/2013 a ministero dr. Alfonso Colombo, notaio in Milano, rep. 155554 e 26222 racc. nonché del 18/04/2013 a ministero dr. Alfonso Colombo, notaio in Milano, rep. 155502 e 26195 racc. relativi alla vendita delle quote della società Ernesto Bignami Editore srl, sono stati stipulati in violazione dell’art. 7 dello statuto societario, dichiararne l’inefficacia, annullandoli e privandoli di ogni effetto giuridico.

Con riserva di agire in separata sede per quanto concerne l’invalidità delle delibere assembleari assunte in data 28 giugno 2013, sia in forma ordinaria che straordinaria, le quali, a seguito dell’accoglimento delle sopra citate domande, diverrebbero a loro volta inefficaci”.

Si deve dire subito che, nelle parti sopra indicate in corsivo sottolineato, le domande formulate in atto di citazione sono diverse da quelle formulate in precisazione delle conclusioni, ove sono state riprodotte quelle formulate come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.

In particolare:

- la parte della domanda sub 1) relativa alla statuizione che “la signora Annamaria Bignami riveste tutt’ora la qualifica di amministratore ... autorizzando le annotazioni di rito presso la competente camera di commercio” è stata sostituita con la parte seguente: “Dichiarata quindi l’inefficacia di tale decisione, ordinare alla società Ernesto Bignami Editore srl di adottare tutti i conseguenti provvedimenti e, in via incidentale, accertare la conseguente illegittimità delle conseguenti delibere del 28.06.2013”.
- la parte della domanda n. 2) “Con riserva di agire in separata sede per quanto concerne l’invalidità delle delibere assembleari assunte in data 28 giugno 2013, sia in forma ordinaria che straordinaria, le quali, a seguito dell’accoglimento delle sopra citate domande, diverrebbero a loro volta inefficaci” è stata sostituita con la parte: “... e, per l’effetto, ordinare alla società la cancellazione dal Libro Soci e dal Libro Imprese della cessione delle quote oggetto di domanda, nonché la caducazione, per l’effetto c.d. a cascata, delle conseguenti delibere sociali assunte in data 28.06.2013”.

Si deve aggiungere che alla prima udienza, il 4 febbraio 2014, il procuratore di parti attrici “avendo la società Bignami eccepito la carenza di interesse ad agire delle attrici per mancata impugnazione delle delibere del 28.6.2013” formulava “domanda incidentale di accertamento dell’illegittimità di tali delibere”.



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

Parte convenuta Ernesto Bignami Editore ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per tardività delle sostituzioni/modificazioni effettuate dalle attrici.

L'eccezione è solo parzialmente fondata.

Invero, con riferimento alle modifiche/sostituzioni che hanno interessato la domanda n. 1), la parte relativa all'ordine alla Società di adottare i provvedimenti conseguenti all'annullamento, i quali non sarebbero altri che quelli previsti dalla legge, risolvendosi perciò la domanda per un verso nel reclamare una statuizione che il Tribunale potrebbe assumere d'ufficio e, per altro verso, nel sollecitare l'assunzione di comportamenti che, anche in assenza della statuizione del Tribunale, la Società dovrebbe comunque assumere. Si tratta, dunque, di una modificazione che, sollecitando l'esercizio di poteri officiosi, non soffre i limiti decadenziali previsti per l'*editio actionis* dagli artt. 163, 164, 183 c.p.c. L'eccezione di parte convenuta, per questa parte, deve essere rigettata.

La parte della domanda relativa all'accertamento incidentale della "conseguente illegittimità delle conseguenti delibere in data 28 giugno 2013", come si vedrà, rimane invece assorbita dal riconoscimento dell'interesse ad agire in capo a parti attrici indipendentemente dall'effetto che l'annullamento possa avere sulle delibere successive e conseguenti.

Viceversa, la sostituzione come operata comporta la rinuncia delle attrici alla domanda che Annamaria Bignami riveste tutt'ora la qualifica di amministratore unico della Società, essendo stata tale sostituzione pienamente consapevole e mirata, nella prospettiva di parte, a dimostrare il proprio interesse ad agire.

Con riferimento alla domanda n. 2, la parte relativa alla cancellazione dal libro soci o dal registro delle imprese della cessione oggetto di domanda, anche in questo caso, si risolve nella sollecitazione al Tribunale ad assumere un provvedimento che consegue automaticamente *ex lege* e che pertanto potrebbe, nella prospettiva di parte, essere adottato d'ufficio (salvo che, nel merito, non si tratta dei provvedimenti che il Tribunale potrebbe adottare: v. postea), talché anche questa domanda non soffre delle decadenze processuali. L'eccezione di parte convenuta, per questa parte, deve essere rigettata.

La parte relativa alla caducazione "a cascata" delle "conseguenti" delibere adottate il 28 giugno 2013 è invece domanda nuova, anche ai sensi di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 12310 del 2015. Essa, infatti, non può dirsi contenuta nella riserva di impugnazione formulata, in sede di atto di citazione, in calce alla domanda o nella relativa e ipotetica affermazione della "inefficacia" delle delibere conseguenti, poiché la riserva e l'affermazione non integrano domande. Viceversa, la domanda



di cui si discute ha ad oggetto autonoma pronuncia di caducazione delle delibere successive, ha natura completamente autonoma e ha ad oggetto una pronuncia diretta e non incidentale in ordine alle delibere stesse. Ne consegue che tale domanda nemmeno può essere ricondotta a quella di accertamento incidentale dell'illegittimità delle delibere conseguenti, ritualmente proposta dalle attrici in prima udienza, a titolo riconvenzionale rispetto all'avversaria eccezione di carenza di interesse ad agire. Si può concludere trattarsi di domanda aggiuntiva e perciò inammissibile.

II. La costituzione di parti convenute; le loro deduzioni ed eccezioni in ordine alle domande attoree.

La Società ed il convenuto Ignazio Bignami si costituivano tempestivamente prima della prima udienza in data 15 gennaio 2014. Il 30 gennaio 2014 si costituiva Bignami Maria Antonietta e, alla prima udienza del 4 febbraio 2014, Bignami Maria Felicina, tutti contestando in fatto ed in diritto tutto quanto *ex adverso* dedotto, eccepito e domandato e proponendo le domande indicate nei rispettivi atti e poi riportate, salvo precisazioni ammissibili e non oggetto di eccezioni avversarie, in sede di precisazione delle conclusioni.

1. Quanto alla *domanda n. 1)*, in sintesi parte convenuta Ernesto Bignami Editore ha eccepito:

- a) Difetto di interesse ad agire delle attrici a fronte dell'approvazione, in data 28 giugno 2013, da parte dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, delle seguenti delibere, non impugnate: approvazione del bilancio al 31.12.2012; designazione di un nuovo organo amministrativo, segnatamente un c.d.a. composto dai sig.ri Ignazio Bignami, Paolo Giovannelli, Alessandro Ceresi in sostituzione del precedente amministratore unico Paolo Giovannelli, nominato nella stessa assemblea del 15 aprile 2016 e scaduto con l'approvazione del bilancio; esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore unico Annamaria Bignami; aumento del capitale sociale da € 41.600,00 ad € 110.000,00 senza sovrapprezzo da offrire in opzione ai soci, con delega al c.d.a. per la relativa esecuzione, anche in più riprese; modifica dei *quorum* deliberativi di cui all'art. 12 dello statuto; modifica dell'art. 16 dello statuto (comunicazioni in teleconferenza tra i partecipanti al c.d.a.);
- b) tardività, inammissibilità, irritualità, infondatezza della domanda attorea di accertamento incidentale dell'illegittimità delle suddette delibere, adottate a seguito di assemblee svoltesi in forma totalitaria;



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

c) infondatezza della domanda di declaratoria di illegittimità della delibera di revoca dell'amministratore Annamaria Bignami adottata il 15 aprile 2013 in quanto socio in conflitto di interessi con la Società – proprio in quanto amministratore la cui revoca è oggetto di deliberazione -, talché dovrebbe escludersi, come è stato escluso, dal *quorum* deliberativo il suo voto, che era determinante, in forza del disposto dell'art. 2479 ter comma 1 c.c., con conseguente formazione di una maggioranza assembleare pari al 61,9 % del capitale sociale;

d) carenza di legittimazione attiva, acquiescenza, carenza di interesse ad agire in capo ad Annamaria Bignami in quanto – in veste di presidente dell'assemblea del 15 aprile 2013 – essa stessa (così agendo contro i propri interessi particolari) non ha computato il proprio voto nel *quorum* deliberativo; ha proclamato conseguentemente la delibera concernente la propria revoca della carica di amministratore; ha infine affermato: "riservandosi sin d'ora di valutare i risultati dei prossimi mesi della società e di agire nelle sedi più opportune qualora ci fosse uno stallo dell'attività o perdite che potrebbero intaccare la sua qualità di socio", così confermando l'ineluttabilità dell'esito della votazione. L'acquiescenza e la carenza di interesse ad agire delle attrici sarebbe altresì desumibile dalla mancata impugnazione delle delibere del 28 giugno 2013, ormai definitive e non rimuovibili.

- Ignazio, Maria Felicina e Maria Antonietta Bignami hanno eccepito la carenza, in capo a loro, della legittimazione passiva rispetto alla domanda n. 1.

2. Quanto alla domanda n. 2) parti convenute hanno eccepito:

a) mancato esercizio del diritto di prelazione da parte delle attrici (Annamaria e Mariagrazia): - per avere esse formulato due dichiarazioni di accettazione non conformi alle offerte, come tali qualificabili come controproposte non accettate dalle socie offerenti (Maria Felicina e Maria Antonietta); - per mancanza di interesse ad agire per non avere le socie attrici contestato la *denuntiatio*; - per avere le socie offerenti optato per il solo socio prelazionario che aveva integralmente aderito all'offerta, cioè Ignazio Bignami; - per mancanza di interesse ad agire e mancanza di effetti utili dell'eventuale accoglimento della domanda nonché mancata allegazione di uno specifico interesse all'acquisto, nonché a fronte della definitività delle deliberazioni assunte il 28 giugno 2013, per mancata allegazione



dell'attualità e irreversibilità del pregiudizio subito, per omessa allegazione in ordine all'ipotetico danno subito ed omessa formulazione di una domanda di risarcimento dell'ipotetico danno.

III. Le decisioni del Tribunale.

Il Tribunale, in ordine alle domande come proposte, ha assunto le seguenti decisioni.

1. La domanda attorea n. 1) è fondata.

L'eccezione sub II.1.a) in ordine alla carenza di interesse ad agire in capo alle parti attrici per essere successivamente intervenute delibere consequenziali non impugnate è infondata. Invero, con riferimento alle impugnazioni delle deliberazioni assembleari che deducono vizi di annullabilità, l'interesse ad agire è da ritenere consustanziale alla stessa qualità di socio che sia per legge legittimato all'impugnazione, dunque presente in capo a tale soggetto in ragione del suo rapporto con la società ⁽²⁾. Importante argomento a conferma di tale ricostruzione si rinviene nel disposto dell'art. 2377 comma 8 c.c. (richiamato dall'art. 2479 ter ult. comma c.c.), laddove prevede che l'annullamento non può essere pronunciato se la Società sostituisce la delibera impugnata con altra assunta legittimamente. Invero, se si dovesse accertare l'esistenza in concreto dell'interesse ad agire del socio impugnante in relazione a successive delibere, non sostitutive, assunte dalla Società, la norma in questione – che ha rilevanza sistematica centrale nella ricostruzione della disciplina delle impugnazioni delle delibere assembleari – verrebbe di fatto enormemente depotenziata, se non annichilita.

Perciò sussiste l'interesse ad agire in capo alle parti attrici, indipendentemente da ogni accertamento circa l'effetto che l'invalidità della delibera di revoca possa in linea ipotetica provocare sulle delibere successive.

Ne deriva che la domanda relativa all'accertamento incidentale dell'illegittimità delle delibere conseguenti successive, proposta allo scopo di dimostrare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire, è assorbita, con assorbimento altresì delle relative eccezioni (par. II.1.b).

²⁾ "Ai fini dell'esercizio dell'azione tipica di annullamento (ex articoli 2377, 2378 cod. civ.) di delibere assembleari impugnate dal socio assente o dissenziente per contrarietà alla legge o allo statuto sociale, la ricorrenza dell'interesse ad agire non postula la concreta utilità del provvedimento chiesto al giudice rispetto alla situazione denunciata, identificandosi tale interesse nella stessa qualità di socio (che deve essere accompagnata dal deposito di azione ai sensi dell'art. 2378 cod. civ., ai fini della legittimazione sostanziale) ed essendo presupposto presunto dal legislatore al semplice verificarsi delle condizioni prefissate": Cass., n. 10814 del 1996, in Giur. It., 1997, I, 1202. "La legittimazione del socio all'impugnazione della delibera assembleare, ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., discende dalla sua assenza alla relativa adunanza, ovvero dalla partecipazione ad essa con voto opposto a quello espresso dalla maggioranza, mentre non esige, quale ulteriore requisito, che la denunciata inosservanza della legge o dell'atto costitutivo si sia tradotta in effettivo pregiudizio per il socio medesimo": Cass., n. 2968 del 1995 in www.dejure.it.



Nel merito la domanda di annullamento è fondata ed invece infondate le eccezioni sub II.1.c).

In fatto va premesso che l'art. 12 dello statuto sociale vigente al tempo della deliberazione impugnata, prevedeva:

“Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 53 per cento del capitale sociale”.

Nel caso di specie, in fatto, si deve evidenziare che all'assemblea erano presenti, in persona o per delega, Annamaria, Maria Grazia, Ignazio e Maria Felicina, assente invece Maria Antonietta. Annamaria, quale amministratore unico, presiedeva l'assemblea. La delibera di revoca di Annamaria dalla carica di amministratore veniva votata da Ignazio e Maria Felicina, titolari complessivamente del 52 % del capitale sociale. Esprimevano voto contrario Annamaria e Mariagrazia, titolari complessivamente del 32 % del capitale sociale. Presidente Annamaria, la delibera di revoca veniva proclamata approvata.

Parti attrici, constatato il mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo previsto dallo statuto, instano per l'annullamento della delibera.

Eccepisce parte convenuta che, in forza del disposto dell'art. 2479 ter comma 2 c.c. e comunque dei principi generali in materia, Annamaria – in conflitto di interesse in quanto oggetto della delibera era la sua revoca dalla carica di amministratore – non poteva votare e comunque il suo voto non può essere conteggiato nel *quorum* deliberativo, sicché la deliberazione sarebbe stata approvata dal 61,9 % del capitale sociale.

Per giungere a tale conclusione, parte convenuta elimina la parte di capitale sociale di cui è titolare Annamaria dal denominatore dell'operazione di calcolo del *quorum* ($52/100-16 = 0,619$).

La soluzione della questione implica la soluzione di quella, preliminare, in ordine al diritto di voto del socio in conflitto di interessi, tale essendo pacificamente il socio-amministratore la cui revoca dalla carica è oggetto della deliberazione.

Orbene, pare chiaro che il legislatore della riforma ha consentito al socio di s.r.l. in conflitto di interessi di votare in assemblea (art. 2479 comma 3 c.c.), come si evince: - dal fatto che il suo voto è sterilizzato solo se la delibera adottata con il suo voto determinante è potenzialmente dannosa; - dal parallelismo che è consentito operare, in via generale e per questo aspetto, con la regola generale valida per la s.p.a. prevista dal primo comma dell'art. 2373 c.c., che prevede una disciplina assai simile; - non è stabilito



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

un divieto di voto, ma, al contrario solo l'impugnabilità della delibera assunta con la partecipazione (che quindi deve esservi stata) del socio in conflitto di interessi.

Si può aggiungere che, ad avviso del Tribunale, anche quando, in generale, fosse ritenuto applicabile alla disciplina del voto del socio di s.r.l. in conflitto di interessi il disposto dell'art. 2373, comma 2, c.c. - secondo cui il socio-amministratore non può votare nelle deliberazioni che riguardano la sua responsabilità - con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 2368, comma 3, secondo periodo c.c. - secondo cui il voto dato in violazione del divieto non è computato "ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione" -, tuttavia la prima norma non sarebbe comunque applicabile al caso di specie.

Invero, la delibera impugnata non aveva ad oggetto la responsabilità dell'amministratore, ma invece solo la sua revoca, non essendo le due fattispecie tra loro assimilabili - non foss'altro perché le rispettive conseguenze patrimoniali per l'amministratore sono nettamente diverse (oltre al fatto che non è considerato in conflitto il socio che vota nella delibera relativa alla propria nomina) - e trattandosi di una disposizione che, prevedendo il divieto di voto, non può essere applicata estensivamente.

Si deve dunque concludere che Annamaria Bignami aveva il diritto di votare sulla sua revoca dalla carica di amministratore.

Ciò posto, se il socio in conflitto di interesse ha diritto di votare, la natura determinante o non determinante del voto andrà valutata operando l'espunzione del voto stesso solo dal numeratore dell'operazione di divisione mediante la quale è effettuato il calcolo del *quorum* deliberativo, non invece anche dal denominatore, espunzione questa consentita solo in caso di divieto di voto ex art. 2368 comma 3 c.c.

Orbene, va sottolineato con forza che, nel caso di specie, è stata la delibera di revoca dell'amministratore, quale effettivamente proclamata, ad essere stata adottata dalla Società e poi ad essere impugnata, e non invece la delibera negativa di reiezione della proposta di revoca.

Ciò posto, non si può che constatare che, ai fini della proclamazione ed adozione di tale delibera di revoca, il voto di Annamaria Bignami non è stato determinante.

Invero, nonostante la stessa abbia votato contro la proposta di revoca e nonostante lo statuto preveda un quorum del 53 % del capitale sociale, nondimeno la delibera di revoca dell'amministratore è stata proclamata come approvata e, con ciò, adottata e imputata alla società.



Orbene, è evidente che la proclamazione è stata erronea, poiché, a favore della revoca, contrariamente a quanto stabilito dallo statuto, ha votato solo il 52% del capitale sociale, ma è altrettanto evidente che, proprio per effetto di quell'errore, il voto contrario di Annamaria, è risultato non determinante ai fini della proclamazione ed adozione della delibera (di revoca) effettivamente proclamata ed adottata.

Stabilito che il voto della socia in conflitto di interessi non è stato determinate ai fini dell'adozione della delibera, si può valutare se essa sia legittima sul piano del superamento del quorum previsto dallo statuto: evidentemente no, per non essere stato superato quel *quorum*, avendo votato a favore solo il 52 % del capitale sociale.

Erra invece parte convenuta nello svolgere le eccezioni sopra illustrate, non solo perché, come si è detto, non è vietato al socio-amministratore di votare nella delibera avente ad oggetto la sua revoca dalla carica gestoria, con le conseguenze che si sono dette in punto di calcolo del *quorum* deliberativo, ma soprattutto perché focalizza il concetto di voto determinante non rispetto alla delibera effettivamente proclamata ed adottata dalla Società – la revoca dell'amministratore – ma sulla delibera (negativa) che sarebbe stata adottata se il voto di Annamaria Bignami fosse stato computato solo al numeratore dell'operazione di calcolo del quorum.

Tale argomentazione, tuttavia, per un verso è inconferente – poiché la delibera concretamente adottata dalla Società è quella di revoca dell'amministratore e non quella di reiezione della proposta di revoca -, e, per altro verso è incompleta.

Invero, anche a volere seguire, solo per amor di logica, l'argomentare di parte convenuta, ne conseguirebbe la rilevanza ex art. 2479 comma 2 c.c. – ai fini della dimostrazione della illegittimità della delibera (negativa) che sarebbe stata adottata invece di quella positiva effettivamente adottata – dell'elemento essenziale costituito dalla dimostrazione del danno che la permanenza in carica dell'amministratore avrebbe potuto provocare alla Società. In ordine a tale tematica, tuttavia, si registrano solo scarse, generiche, apodittiche allegazioni di parte convenuta in comparsa di risposta e nessuna prova. E' appena il caso di aggiungere che la mera indicazione di una azione di responsabilità, promuovenda e poi promossa nei confronti dell'ex amministratore (doc. 27 EBE), priva sinanco di alcun cenno al suo contenuto, non può in alcun modo sostenere, in assenza di allegazioni minimamente specifiche, la prova in ordine al diverso tema del danno potenziale che la prosecuzione della gestione di Annamaria avrebbe provocato ad Ernesto Bignami Editore.



Sono parimenti infondate le eccezioni sub II.1.d).

Sulla sussistenza dell'interesse ad agire in capo alle socie attrici si è già detto sopra, con argomenti assorbenti rispetto a deduzioni qui fatte valere da parte convenuta.

La carenza di legittimazione attiva in capo a parti attrici si può tranquillamente escludere, a mente del disposto dell'art. 2479 ter comma 1 c.c., essendo entrambe tutt'ora socie di Ernesto Bignami Editore.

Quanto all'eccezione di acquiescenza di Annamaria Bignami per avere proclamato il risultato deliberativo costituito dalla sua revoca dalla carica di amministratore, l'eccezione è generica, irrilevante e comunque infondata.

E' generica perché parte convenuta non ha definito in che cosa consista la dedotta acquiescenza, nel quadro di una disciplina normativa che prevede ristretti termini di impugnazione a pena di decadenza ed a fronte di una impugnazione effettivamente proposta.

E' irrilevante perché la delibera è stata impugnata anche da Mariagrazia Bignami, in ordine alla quale non è dedotta alcuna acquiescenza e rispetto alla quale le deduzioni stesse sono palesemente inconferenti.

E' infondata perché non è corretto sovrapporre la posizione giuridica del socio con quella del Presidente dell'assemblea, quand'anche le due posizioni siano in concreto rivestite dalla stessa persona. E' appena il caso di notare, infatti, che si tratta di posizioni del tutto diverse, aventi contenuti, fondamenti di legittimazione, funzioni e poteri diversi. Una osservazione per tutte: il presidente dell'assemblea è un organo sociale, con tutti i relativi poteri e doveri verso la società ed il socio no. Perciò non è consentito imputare le dichiarazioni, i comportamenti e le decisioni che una persona assume quale presidente dell'assemblea alla sua posizione di socio e viceversa. Una confusione delle due posizioni andrebbe grandemente a detrimento del corretto esercizio dei poteri e dell'adempimento dei doveri connessi a ciascuna.

Ne deriva che non si può far discendere dalla circostanza che Annamaria Bignami ha proclamato la delibera della sua revoca da amministratore qualsiasi impedimento – in termini di inammissibilità/carenza di interesse/carenza di legittimazione o quant'altro – alla proposizione di impugnazione, da parte sua, quale socio dissenziente, della delibera stessa.

Quanto alla frase citata da parte convenuta a sostegno dell'eccezione, si deve constatare che essa ha estrapolato solo la seconda parte.

Letta tutta, suona così:



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

“Prende la parola il rappresentante della socia Annamaria Bignami dichiarando che tutto ciò [la revoca appena proclamata] conferma la volontà penalizzante nei suoi confronti di questa manovra, risultando evidente che non c’è nessun progetto industriale che assicuri la continuità aziendale. Si riserva sin d’ora di valutare i risultati dei prossimi mesi della società e di agire nelle sedi più opportune qualora ci fosse uno stallo dell’attività o perdite che potrebbero intaccare la sua qualità di socio”.

Il Tribunale non vi ravvisa acquiescenza di sorta alla decisione assunta dalla Società, né circostanza alcuna che possa incidere sull’ammissibilità e procedibilità dell’impugnazione oggetto del presente processo.

* Richiamando le superiori conclusioni, dunque, non si può che ribadire che la delibera impugnata è illegittima e deve perciò essere annullata perché contraria allo statuto della Società (pro tempore vigente) in quanto votata da soci titolari complessivamente di una percentuale di capitale sociale inferiore a quella minima stabilita per l’approvazione.

2. La domanda attorea n. 2 è parzialmente fondata, nei limiti illustrati di seguito.

In fatto va premesso che;

- in data 5 febbraio 2013 Maria Felicina Bignami e Maria Antonietta Bignami inviavano ciascuna ai tre fratelli (Anna Maria, Maria Grazia, Ignazio) tre lettere di identico tenore in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 dello statuto, comunicavano di intendere alienare la totalità delle loro partecipazioni in Ernesto Bignami Editore ed in Edizioni Esagono s.r.l. (di seguito: Edizioni Esagono), aggiungendo:

“Le quote saranno vendute esclusivamente in blocco al seguente prezzo: - per la Ernesto Bignami Editore s.r.l., nominali Euro 6.656 pari al 16 % del capitale sociale saranno vendute ad Euro 30.000,00;

- Per la Edizioni Esagono s.r.l., nominali Euro 1.456, pari al 14 % del capitale sociale, saranno vendute ad Euro 10.000,00 ...” (enfasi d.e.);

- in data 22 febbraio 2013 Anna Maria e Maria Grazia Bignami inviavano alle sorelle – che le ricevevano pacificamente entro il termine statutariamente previsto – identiche raccomandate aventi ad oggetto “Esercizio del diritto di prelazione alla cessione delle Vs. quote in Ernesto Bignami Editore s.r.l. ... - vs. raccomandata 5.2.2013”, in cui dichiaravano: “ ... esercito il diritto di prelazione per l’intera quota, così come previsto dall’art. 7 dello Statuto sociale, alle condizioni da Voi richieste



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

(prezzo euro 30.000,00 da corrispondersi in unica soluzione al momento dell'atto di vendita presso il Notaio). Resto in attesa di comunicazioni per il perfezionamento dell'acquisto”;

- in data 27 aprile 2013 Anna Maria Bignami scriveva, in persona del suo procuratore, alle due sorelle offerenti, lamentando l'inutile decorso di due mesi dalla data di esercizio del diritto di prelazione;
- in data 28 giugno 2013, le odierne attrici estraevano una visura camerale della società dalla quale risultava che rispettivamente in data 18 aprile e 24 aprile 2013 Maria Antonietta e Maria Felicina avevano venduto le loro quote ad Ignazio Bignami;
- in particolare dall'atto di vendita del 24 aprile 2013 da Maria Felicina ad Ignazio Bignami risulta che la venditrice ebbe a dichiarare “i soci destinatari dell'offerta di vendita hanno comunicato una accettazione non conforme alla proposta di alienazione”;
- all'assemblea del 28 giugno 2013 espressamente Annamaria e Mariagrazia eccepivano l'invalidità dell'assemblea per violazione del loro diritto di prelazione e, con lettera 18.11.2013, Annamaria ribadiva l'illegittimità delle relative deliberazioni per essere state assunte senza le maggioranze statutarie;
- le deliberazioni assunte da Ernesto Bignami Editore il 28 giugno 2013 non sono state impugnate.

* Premesso in fatto quanto sopra, il Tribunale considera che le *denuntiationes* operate da Maria Felicina e Maria Antonietta Bignami nei confronti delle sorelle sono invalide per difformità dal disposto dell'art. 7 dello statuto.

Nel caso di specie, le socie offerenti, nel dichiarare, in ciascuna *denuntiatio*, che “Le quote [di Ernesto Bignami Editore e di Edizioni Esagono] saranno vendute esclusivamente in blocco ...” hanno posto alle oblate qui attrici una condizione all'acquisto delle quote di Ernesto Bignami Editore, cioè che, contestualmente ad esse, esse acquistassero anche le quote di Edizioni Esagono, non potendosi invece procedere alla vendita separata delle quote delle due società.

Orbene, la clausola di prelazione di cui all'art. 7 dello statuto di Ernesto Bignami Editore non prevede che l'offerta di vendita delle quote della Società possa essere inscindibilmente collegata all'offerta di vendita anche delle quote di altra società o di altro qualsiasi bene o che i soci oblati debbano, per acquistare le quote della Società, acquistare anche le quote di altra società o qualsiasi altro bene.

Poiché la clausola in questione è inserita nello statuto di Ernesto Bignami Editore e tale società – come del resto Edizioni Esagono – ha una propria personalità giuridica; poiché la clausola è rivolta a tutelare



l'omogeneità della compagine societaria della Società e non di altro ente ed a regolare il diritto di ciascun socio di essere preferito ad altri soci – per la porzione rispettivamente di spettanza – o a terzi nell'acquisto delle quote della Società, se ne desume che, quando non sia previsto espressamente dalla clausola statutaria, l'offerente non può condizionare la vendita delle quote della società all'acquisto, da parte dei soci oblati, di quote o azioni di altra società. Ciò infatti non solo renderebbe eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli oblati, ma soprattutto potrebbe consentire al socio offerente o di eludere l'altrui esercizio del diritto di prelazione inserendo condizioni non gradite ai soci oblati o di coartarne volontà – al di fuori di ogni preventivo accordo statutario – costringendoli, per raggiungere lo scopo di acquistare le quote sociali, all'acquisto anche di altri beni ai quali, semplicemente ben possono non essere interessati. Un' interpretazione non rigorosa della lettera della clausola statutaria, dunque, finirebbe per far inerire surrettiziamente alla quota diritti dell'offerente e obblighi degli oblati non previsti dallo statuto e privi, in realtà, di qualsiasi fondamento.

Da qui l'invalidità delle *denuntiationes* come formulate dalle socie Maria Felicina e Maria Antonietta: Annamaria e Maria Grazia avevano il diritto di vedersi offerte in vendita solo le quote di Ernesto Bignami Editore, senza alcun condizionamento del loro diritto di esercizio della prelazione all'esercizio della prelazione anche con riguardo alle quote di Edizioni Esagono.

Conseguenza immediata di tali invalidità è che le vendite ad Ignazio Bignami delle quote di Ernesto Bignami Editore – pari al complessivamente al 32 % del capitale sociale - sono avvenute in violazione della clausola di prelazione di cui all'art. 7 cit. Ulteriore conseguenza è che in nulla rileva che Ignazio abbia aderito alle *denuntiationes* invalide decidendo di acquistare sia le quote di Ernesto Bignami Editore che di Edizioni Esagono (doc. 12, 3, 12, 13 EBE).

A fronte del quadro fattuale e normativo quale è stato appena tratteggiato, si rendono evidentemente infondate anche le ulteriori seguenti eccezioni di parti convenute.

Anzitutto non si può sostenere che le socie attrici non abbiano esercitato il loro diritto di prelazione o lo abbiano esercitato in modo non conforme alle offerte: esse l'hanno invece esercitato, con le lettere in data 22 febbraio 2013 sopra indicate, interpretando le lettere di *denuntiatio* provenienti da Maria Felicina e Maria Antonietta nell'unico modo che ne consentisse la salvaguardia della validità, cioè intendendo come separate ed autonome tra loro le *denuntiationes* relative rispettivamente alle quote di Ernesto Bignami Editore e di Edizioni Esagono.



Ma tale interpretazione è preclusa dallo stesso tenore letterale delle *denuntiationes*, del resto pienamente conforme alla volontà delle offerenti, come ampiamente dimostrato anche dalle deduzioni svolte in questo processo, e dal loro successivo comportamento.

Si può ben dire, dunque, che se le *denuntiationes* fossero state formulate in modo valido, cioè separando quelle rispettivamente riguardanti la Società ed Edizioni Esagono, allora Annamaria e Maria Grazia, inviando le lettere sopra indicate, avrebbero esercitato correttamente il loro diritto di prelazione. Ma, mancando valide *denuntiationes*, la questione del corretto esercizio o no del diritto di prelazione diviene irrilevante.

E' appena il caso di aggiungere che, per gli stessi motivi sopra indicati, pretesi collegamenti di fatto tra la Società ed Edizioni Esagono (comune compagine societaria, stessa sede, rapporti commerciali e gestionali, ecc.) sono del tutto irrilevanti rispetto alle questioni concernenti la validità delle offerte di vendita delle quote delle due società, come formulate dalle socie offerenti.

Per quanto concerne l'eccezione di mancata contestazione delle *denuntiationes* da parte delle attrici, essa risulta infondata in fatto - perché Annamaria e Maria Grazia, nell'esercitare il diritto di prelazione limitatamente alle quote di Ernesto Bignami Edizioni, hanno perciò stesso contestato la formulazione delle offerte - ed in diritto, perché parti convenute non hanno eccepito prescrizioni o decadenze del diritto di controparti di contestare la validità delle offerte medesime, contestazione poi ribadita formalmente anche con l'introduzione della presente causa.

Anche l'eccezione di carenza di interesse ad agire per mancata allegazione di uno specifico interesse all'acquisto è infondata, atteso che le socie attrici hanno concretamente dimostrato di voler acquistare esercitando il loro diritto di prelazione nell'unico modo che potesse renderlo efficace rispetto alle *denuntiationes* invalide, e che esse non sono obbligate ad esplicitare i motivi per i quali hanno inteso manifestare la volontà di acquistare le quote. E' appena il caso di aggiungere che, chiedendo le socie attrici tutela reale, in nulla rileva che esse non abbiano svolto deduzioni in ordine al danno patrimoniale eventualmente subito.

Deve essere parimenti rigettata l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata in ragione della pretesa mancanza di effetti utili dell'eventuale accoglimento della domanda, specie a fronte della definitività delle deliberazioni assunte il 28 giugno 2013.

L'eccezione è, sul piano logico-giuridico, collegata alla domanda attorea cumulativamente proposta sub 2) e così scomponibile:



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

[a] declaratoria di inefficacia degli atti di acquisto delle quote di Maria Felicina e Maria Antonietta da parte di Ignazio, con loro “annullamento e deprivazione di ogni effetto giuridico”;

[b] ordinare alla società la cancellazione “dal Libro Soci e dal Libro Imprese” della cessione de qua agitur;

[c] dichiarare “la caducazione, per l’effetto c.d. a cascata, delle conseguenti delibere sociali assunte in data 28.06.2013”.

L’eccezione e le domande suddette vanno dunque trattate congiuntamente.

Va premesso, quanto alla domanda sub [a], che è ormai del tutto pacifico, come da costante giurisprudenza di questo Tribunale, di recente confermata anche dalla Corte di Cassazione, che l’atto di vendita di partecipazioni societarie in violazione del diritto di prelazione statutariamente previsto – trattandosi di inadempimento ad una norma contrattuale e non di violazione di legge – non comporta l’annullabilità né, tantomeno, la nullità dell’atto ed invece solo la sua inefficacia nei confronti della società e degli altri soci, con conseguente inopponibilità dell’acquisto nei confronti dei medesimi e, dunque, incapacità dell’acquisto stesso di fungere da titolo per l’esercizio di alcun diritto sociale ⁽³⁾.

E’ dunque fondata la domanda sub 2.[a] nella parte in cui si chiede di dichiarare l’inefficacia dell’acquisto, da parte di Ignazio, delle quote di Maria Felicina e Maria Antonietta, nei confronti della società e degli altri soci. Poiché tuttavia il trasferimento della titolarità di dette quote rimane valido, la residua domanda di annullamento degli atti di acquisto deve essere rigettata, mentre quella di “deprivazione di ogni effetto giuridico” va intesa con riferimento all’inefficacia degli atti stessi rispetto a ciò di cui si lamentano le attrici, cioè la successiva deliberazione ed esecuzione di aumento di capitale in violazione del loro diritto di prelazione.

Ciò posto, si devono considerare l’eccezione sopra formulata e la domanda sub [c], al fine di verificare se sussista un effetto di caducazione “a cascata” delle deliberazioni assunte dalla Società il 28 giugno 2013 e se, in caso negativo, residui un interesse delle attrici a formulare la domanda sub 2.[a].

Quanto alla domanda sub [c], ritiene il Tribunale che, oltre che inammissibile (v. supra), essa è comunque infondata.

Infatti, non è possibile – allo stato del sistema delle impugnazioni delle delibere societarie – configurare un automatico effetto a cascata (o a catena) dell’inefficacia degli acquisti societari in

³⁾ Per tutti, da ultimo: Cass., n. 24559 del 2015.



violazione del diritto di prelazione sulle delibere approvate con il voto del socio titolare delle quote inefficacemente acquistate.

Invero, tale fattispecie è suscettibile nella categoria (non delle violazioni di legge ma) delle violazioni statutarie e pacificamente qualificabile in termini di vizio di annullabilità della deliberazione (art. 2479 ter comma 1 c.c.).

Ne consegue che, per esser fatto valere il vizio ed ottenere l'annullamento della deliberazione, quest'ultima deve essere impugnata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. E' appena il caso di aggiungere che, in mancanza di impugnazione nelle forme previste (artt. 2479 ter ult. comma e 2378 c.c.), la delibera rimane valida ed efficace. Ed è parimenti superfluo osservare che è irrilevante la circostanza che gli altri soci – come accaduto nel caso di specie – abbiano, nel corso dell'assemblea, eccetto la carenza di legittimazione al voto del socio acquirente per la parte di quote inefficacemente acquistate o, dopo l'assemblea, inviato una lettera in cui – essendo ancora in termini per l'impugnazione - hanno contestato la validità delle delibere (doc. 16, 20 EBE), se poi l'impugnazione non è stata proposta. Tutto ciò, del resto, è in piena armonia con la natura del tipo di vizio che affligge l'atto di cessione delle quote e con i suoi effetti.

Ne consegue, per converso, che un effetto "a cascata", sulle successive deliberazioni, dell'inefficacia dell'acquisto delle quote è ipotizzabile solo quando quelle deliberazioni siano impugunate deducendo il vizio ed i suoi effetti sulla legittimazione al voto, ma non si determina automaticamente ed immediatamente a prescindere dall'impugnazione stessa.

Nel caso di specie, mancando l'impugnazione, il preteso effetto "a cascata" non sussiste.

Ciò posto, nondimeno, parti attrici conservano interesse alla declaratoria di inefficacia degli atti di vendita *de quibus*.

Occorre subito chiarire che la suddetta inefficacia non rileva rispetto alla deliberazione di aumento del capitale (scindibile) della Società da € 41.600 ad € 110.000 assunta dalla società il 28 giugno 2013: essa irrilevanza si apprezza anzitutto per la mancanza dell'effetto "a cascata" di cui si è detto, con conseguente validità ed efficacia della delibera di aumento di capitale.

Quanto invece alla fase di esecuzione della delibera per la parte relativa all'offerta in opzione ai soci delle quote relative all'aumento, si deve anzitutto considerare che tale fase è autonoma rispetto alla deliberazione di aumento in se stessa e che (come quasi sempre accade) è stata devoluta alla competenza degli amministratori.



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

E' quasi superfluo aggiungere che, anche in tale fase di offerta in opzione delle quote relative all'aumento, gli amministratori che la eseguono sono vincolati alla legge ed allo statuto, sicché, in particolare, devono offrire quelle quote ai soci in proporzione alle percentuali di capitale di cui sono legittimamente titolari. Dunque, anche in tale fase, se un acquisto è inefficace nei confronti della società e degli altri soci, esso non può essere considerato nel computo della percentuale del capitale che dà diritto a ricevere l'offerta di acquisto e perciò, per quella parte, l'offerta non va indirizzata all'acquirente. E, viceversa, l'offerta va indirizzata a chi ha ceduto inefficacemente le quote sociali.

Ciò significa che, nel caso di specie, il c.d.a. – rectius: il presidente, Ignazio Bignami, a ciò delegato (cfr. doc. 17 e s. EBE) – non avrebbe potuto offrire in acquisto a se stesso quote relative all'aumento relativamente alla quota del 32 % del capitale sociale inefficacemente acquistata da Maria Felicina e Maria Antonietta. E, viceversa, avrebbe dovuto offrire a costoro l'acquisto di tali quote, per una percentuale pari al 16 % per ciascuna.

Nondimeno, seppur violando tali doveri, Ignazio Bignami ha effettuato l'offerta in opzione a se stesso anche sulla base degli acquisti inefficaci e l'ha esercitata, acquistando le quote relative all'aumento anche con riferimento alla parte relativa agli acquisti inefficaci.

Inoltre si deve osservare che le attuali attrici, Annamaria e Maria Grazia, non hanno esercitato il loro diritto di opzione, così consentendo ad Ignazio anche l'acquisto dell'inoptato.

Ciò posto, con riferimento alla mancata offerta in opzione, da parte di Ignazio – in veste di presidente del c.d.a. delegato all'esecuzione dell'offerta in opzione ai soci delle quote relative all'aumento di capitale -, alle venditrici Maria Felicina e Maria Antonietta, per un verso è palese il difetto di legittimazione attiva delle due odierne attrici – che di quel diritto di opzione non erano titolari -, per altro verso è da notare che Maria Felicina e Maria Antonietta – pur presenti nel processo - nulla hanno eccepito/domandato al riguardo. Ne consegue che non v'è, su queste basi, possibilità alcuna di pronunciare alcunché, in questa sede, in ordine ad eventuali obblighi di Ignazio verso Maria Felicina e Maria Antonietta nascenti dal non avere il medesimo offerto loro in opzione le quote relative all'aumento di capitale.

Anche ragionando in base all'esercizio, da parte di Annamaria e Maria Grazia, del diritto di prelazione sulle quote vendute da Maria Felicina e Maria Antonietta si giunge a conclusione analoga, seppure per motivi diversi.



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

Invero, esercitato il diritto di prelazione, Annamaria e Maria Grazia sarebbero divenute titolari, ciascuna, di una percentuale del capitale sociale pari al 23,5 % (Ignazio di una percentuale pari al 53%). Dunque sarebbero divenute titolari in tale percentuale del diritto di esercitare l'opzione sulle quote relative all'aumento di capitale.

Tuttavia, Annamaria e Maria Grazia non hanno esercitato il diritto di opzione né sul 16 % delle quote di cui ciascuna era titolare, né – almeno in via cautelativa e condizionata all'esito dei relativi procedimenti giudiziari – sul 7,5 % per ciascuna di cui sarebbero state titolari se le sorelle avessero venduto loro le quote invece cedute (inefficientemente) ad Ignazio.

Ritiene il Tribunale che, non esercitando il diritto di opzione loro spettante – né per la parte relativa a quote di cui erano titolari, né per la parte relativa a quote delle quali avrebbero dovuto esserlo (almeno secondo le loro prospettazioni) -, Annamaria e Maria Grazia abbiano evidentemente ed inequivocabilmente disposto del diritto stesso, rinunciando ad esercitarlo. Questa scelta, e solo questa, ha poi consentito ad Ignazio di acquistare l'inoptato.

Ne consegue che parti attrici Annamaria e Mariagrazia nessun diritto possono vantare in questa sede sulle quote relative all'aumento di capitale che sono state acquistate da Ignazio o sulla base di quote di cui era originariamente titolare o sulla base di inoptato che, quand'anche avessero acquistato le quote di Maria Felicina e Maria Antonietta, si sarebbe formato esattamente nella stessa percentuale, per effetto del mancato esercizio, da parte delle attrici, del loro diritto di opzione. L'acquisto dell'inoptato, da parte di Ignazio, è dunque legittimo, per avere le socie aventi il diritto di opzione, rinunciato a far valere, insieme ad esso, ipso facto l'inefficacia dell'acquisto per la parte rinveniente dall'inefficacia degli acquisti da Maria Felicina e Maria Antonietta.

A diversa conclusione si deve addivenire con riferimento:

- a quella parte di capitale sociale acquistato da Ignazio mediante esercizio del diritto di opzione sulle quote relative all'aumento, per la percentuale di capitale direttamente rinveniente dall'acquisto inefficace da Maria Felicina e Maria Antonietta. Tale percentuale è pari al 17,2 % del capitale sociale come aumentato [32 % di € 48.400,00 (somma aumento capitale) = € 15.488 = 17,2 %];
- a quella parte di capitale sociale che, rinveniente in capo ad Ignazio direttamente dagli acquisti inefficaci da Maria Felicina e Maria Antonietta, è residua all'esito dell'aumento di capitale, pur ovviamente diluita proprio per effetto del medesimo. Tale percentuale è pari al 14,80 % del capitale sociale come aumentato.



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

Per quote di capitale pari a queste percentuali dunque l'acquisto di Ignazio è inefficace nei confronti della società e degli altri soci e, in tali termini, tale inefficacia va dichiarata, in accoglimento parziale della relativa domanda attorea sub 2.[a].

E' appena il caso di aggiungere che, proprio in virtù di questa conclusione, anche a seguito delle deliberazioni del 28 giugno 2013, le attrici mantengono interesse alla declaratoria di inefficacia degli acquisiti avvenuti da parte di Ignazio in violazione del loro diritto di prelazione.

3. La domanda proposta da Ignazio Bignami in via subordinata (e, se del caso, riconvenzionale), nei confronti delle sue danti causa Maria Felicina e Maria Antonietta, di condanna alla restituzione, in suo favore, del corrispettivo loro versato per la cessione delle quote della Ernesto Bignami Editore s.r.l., oltre interessi, nonché "al rimborso, in proporzione delle quote rispettivamente cedute, dell'aumento di capitale sottoscritto dall'esponente del quale, in ipotesi, esse avessero a chiedere l'attribuzione", è fondata, con le precisazioni che seguono.

Anzitutto occorre sottolineare che, trattandosi di domanda rivolta da una parte convenuta tempestivamente costituita nei confronti di altre parti convenute costituite, il contraddittorio è perciò stesso ritualmente stabilito, talché non è necessaria alcuna autorizzazione del giudice né notifica della comparsa di risposta contenente la domanda stessa ⁽⁴⁾.

In secondo luogo va osservato che Ignazio Bignami, pur indicando *causa petendi* e *petitum*, non ha qualificato giuridicamente le sue domande.

In terzo luogo va osservato che Maria Felicina e Maria Antonietta non hanno contrastato in alcun modo tali domande, non prendendo posizione al riguardo, e nemmeno chiedendo l'attribuzione delle quote rinvenienti dall'aumento di capitale che sarebbero loro spettate a seguito dell'esercizio del diritto di opzione.

Ciò posto, si deve prendere atto che Ignazio Bignami ha proposto due domande distinte e autonome, una con riguardo alle quote che ha acquistato direttamente da Maria Felicina e Maria Antonietta – chiedendo senz'altro la restituzione del prezzo pagato -, e l'altra con riguardo alle quote che ha acquistato per effetto dell'esercizio del diritto di opzione, rinveniente da quell'acquisto, sulle quote relative all'aumento di capitale, chiedendo il rimborso di quanto pagato alla società relativamente ad esse, ma alla condizione che le sue danti causa ne chiedessero l'attribuzione.

⁴⁾ Cass., n. 5073 del 1999; Cass., n. 2238 del 1990.



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

In ordine a quest'ultima domanda, si deve prendere atto che Maria Felicina e Maria Antonietta non ne hanno chiesto l'attribuzione, sicché la domanda di rimborso non può essere accolta. Il risultato è che Ignazio rimane, a questo titolo, proprietario ed intestatario di tante quote che rappresentano il 17,2 % del capitale sociale, la cui titolarità, in quanto trattasi di quote rinvenienti da esercizio di diritto di opzione per una percentuale di capitale acquistata con atto inefficace, è a sua volta inefficace, cioè inopponibile alla società ed agli altri soci.

A diversa conclusione si deve addivenire con riferimento alla domanda di restituzione del prezzo pagato a Maria Felicina e Maria Antonietta quale corrispettivo dell'acquisto (in violazione del diritto di prelazione ed inefficace) di quote pari complessivamente al 32 % del capitale sociale (ante aumento).

Non essendo stata meglio precisata la qualificazione giuridica della fattispecie invocata, essa va operata dal Tribunale, peraltro sulla base dell'ovvia considerazione che, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive, alla restituzione del prezzo, pretesa da Ignazio Bignami, corrisponde la retrocessione delle quote alle due sorelle danti causa.

Orbene, osserva il Tribunale che le particolarità del caso di specie sono date dalla circostanza che il vizio che ha caratterizzato le cessioni delle quote *de quibus* (violazione della prelazione statutaria), era noto sia alle venditrici che al compratore. Ciò, ragionando in termini di compravendita, renderebbe inoperante la garanzia per vizi ed irresolubile il contratto (art. 1491 c.c.).

Inoltre il vizio di cui si discute non è genetico, ma sopravvenuto in relazione all'iniziativa dei soci pretermessi che lo facciano valere.

Considera inoltre il Tribunale che la cessione di quote di società di capitali si differenzia dalla normale vendita di cosa mobile proprio perché il bene ceduto si colloca all'interno dell'esecuzione di un contratto associativo ed il suo oggetto è costituito da una frazione di un'attività economica esercitata in comune tra i soci, frazione consustanziata in una quota che conferisce la titolarità di diritti sociali in proporzione tendenzialmente e generalmente corrispondente a quella frazione.

Ciò significa, per un verso, che l'inefficacia della cessione verso la società e gli altri soci comporta che il bene oggetto della cessione è completamente svuotato di ogni contenuto giuridico ed economico e, per altro verso, che, per effetto della cancellazione della cessione dal registro delle imprese (che la stessa società dovrebbe attivarsi per ottenere), sarebbe il cedente a tornare ad esercitare i diritti sociali, mentre il "proprietario" della partecipazione svuotata di contenuto rimane il cessionario. Ciò determina



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

indubbiamente un sopravvenuto squilibrio causale rispetto all'originario assetto degli interessi quale prefigurato dalle parti nel contratto.

Non solo: gli effetti negativi della cessione inefficace (impossibilità di esercizio dei diritti sociali da parte del proprietario e dei suoi aventi causa) non si spiegano, peraltro per un tempo tendenzialmente indefinito, solo nei confronti dell'acquirente, ma anche, almeno sul piano organizzativo, nei confronti degli altri soci e della società. Costoro, infatti, si troverebbero di fronte a soci tornati tali solo per effetto della declaratoria di inefficacia della cessione ma sottratti al rischio di impresa e dunque ormai totalmente privi di interesse nei confronti della società stessa. Una situazione non diversa dall'assoluta indifferenza alle perdite sociali (qui però sopravvenuta), che connota la nullità del patto leonino ex art. 2265 c.c.

Appare dunque più confacente alla situazione descritta, ritenere che la cessione di quote in violazione dell'altrui diritto di prelazione, quando la violazione era nota a cedente e cessionario, debba essere ritenuta implicitamente sottoposta alla condizione risolutiva dell'esercizio (fruttuoso) dell'azione per declaratoria di inefficacia della cessione stessa (o dell'esercizio fruttuoso di un'eccezione stragiudiziale di inefficacia che sia accolta dalla società, che, quindi, provveda a far cancellare la cessione dal registro delle imprese).

Nel caso di specie, la condizione risolutiva si è verificata con la emissione della presente sentenza, sicché le cessioni di quote da Maria Felicina e Maria Antonietta a Ignazio Bignami devono essere risolte.

Questa pronuncia, come si è detto, ha ad oggetto quote sociali pari (post aumento di capitale) al 7,4 % per ognuna delle due sorelle qui convenute.

Stabilita la risoluzione dei contratti, in accoglimento della domanda di Ignazio, Maria Felicina e Maria Antonietta devono essere condannate a restituire al medesimo quanto ricevuto a titolo di prezzo per la cessione delle quote cioè € 30.000 ciascuna. Sono inoltre dovuti gli interessi legali dal momento del pagamento, attesi gli effetti retroattivi della risoluzione, disposta a seguito dell'avveramento della particolare condizione di cui s'è detto⁵⁾.

Tale condanna, poiché il contratto risolto è a prestazioni corrispettive, deve essere sottoposta alla condizione costituita dal trasferimento delle quote da Ignazio a Maria Felicina e Maria Antonietta.

⁵⁾ Cass., n. 2058 del 2014.



L'ulteriore domanda subordinata e (anche) riconvenzionale di Ignazio Bignami ("dichiarare tenute e condannare Annamaria Bignami, Maria Grazia Bignami, Maria Felicina Bignami e Maria Antonietta Bignami, pro quota e/o, se del caso, in solido, a comunque manlevare e tenere indenne l'ing. Ignazio Bignami dalle conseguenze economiche tutte a lui derivanti da tale annullamento") deve essere rigettata in quanto del tutto generica, nemmeno avendo allegato Ignazio quali siano le "conseguenze economiche" alle quali ha inteso riferirsi.

4. Premesso e richiamato quanto detto sopra, è ora possibile trattare della domanda attorea sub 2.[b].

Essa va senz'altro rigettata limitatamente alla richiesta di ordine alla Società di cancellazione della partecipazione di Ignazio, nei limiti sopra indicati, dal libro soci, poiché, come noto, le s.r.l. non sono più obbligate alla sua tenuta e, comunque, gli effetti pubblicitari e sostanziali dei trasferimenti di partecipazioni sono da tempo ricollegati esclusivamente alle iscrizioni nel registro delle imprese (art. 16 comma 12 *quater*, let. a), d.l. n. 185 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla l.n. 2 del 2009).

Parimenti va rigettata la domanda di cancellazione delle cessioni *de quibus agitur* "dal Libro Imprese" (*rectius*: registro delle imprese), poiché, come si è detto, il titolare delle quote acquistate da Maria Felicina e Maria Antonietta, sia pure con acquisto inefficace, è comunque tutt'ora Ignazio Bignami e perché, per la parte relativa ai contratti risolti, il trasferimento da Ignazio alle sue danti causa non è ancora avvenuto.

Interpretando la domanda come implicita ma chiara sollecitazione al Tribunale di adottare i provvedimenti *ex lege* conseguenti alla declaratoria di inefficacia dell'acquisto di cui sopra s'è detto, va tuttavia disposta, come provvedimento dovuto (art. 2470 c.c.), l'iscrizione della presente sentenza nel registro delle imprese, nella parte in cui dichiara l'inefficacia degli acquisti di Ignazio (da Maria Felicina e Maria Antonietta) per un percentuale di capitale sociale pari, all'esito del suddetto aumento, al 32 % (14,80 % + 17,2 %).

IV) Le spese processuali.

Il regime delle spese processuali è regolato da principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., sicché essendo tutte le parti convenute soccombenti rispetto a parti attrici, con riferimento alle domande rispetto alle quali sono passivamente legittimate, devono essere condannate in solido a rifondere loro le



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

spese di lite, che si liquidano in € 7.400,00 come da nota spese, oltre contributo unificato (€ 450,00), spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge. Va dichiarata l'integrale compensazione delle spese processuali tra Ignazio Bignami, da un lato, e Maria Felicina e Maria Antonietta Bignami, dall'altro, in ordine alle domande formulate in via subordinata da Ignazio Bignami, atteso che le convenute si sono costituite sostenendo posizioni del tutto analoghe a quelle di Ignazio, che non hanno contraddetto la domanda rispetto alla quale sono risultate soccombenti e che la prestazione restitutoria cui ha diritto Ignazio è condizionata alla controprestazione che deve alle sorelle.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta, assorbita o rigettata ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

I) In accoglimento della domanda n. 1) proposta da parti attrici ANNAMARIA MARGHERITA BIGNAMI e MARIAGRAZIA BIGNAMI, **ANNULLA** la delibera di revoca dell'amministratore adottata dall'assemblea di ERNESTO BIGNAMI EDITORE S.R.L. il 15 aprile 2013.

II) In accoglimento della domanda n. 2) proposta da parti attrici ANNAMARIA BIGNAMI e MARIAGRAZIA BIGNAMI, **DICHIARA** inefficaci nei confronti di ERNESTO BIGNAMI EDITORE S.R.L. la cessione delle quote di ERNESTO BIGNAMI EDITORE S.R.L. da MARIA FELICINA BIGNAMI ad IGNAZIO BIGNAMI in data 18/04/2013 nonché la cessione delle quote di ERNESTO BIGNAMI EDITORE S.R.L. da MARIA ANTONIETTA BIGNAMI ad IGNAZIO BIGNAMI in data 24 aprile 2013, quote del valore nominale complessivo di € 13.312,00 pari al 14,8 % del capitale sociale.

III) In accoglimento della domanda n. 2) proposta da parti attrici ANNAMARIA BIGNAMI e MARIAGRAZIA BIGNAMI, **DICHIARA** inefficace nei confronti di ERNESTO BIGNAMI EDITORE S.R.L. l'acquisto delle quote di ERNESTO BIGNAMI EDITORE S.R.L. da parte di IGNAZIO BIGNAMI a titolo di esercizio del diritto di opzione in esecuzione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di ERNESTO BIGNAMI EDITORE S.R.L. il 28 giugno 2013 ed eseguito come da conseguenti delibere del Consiglio di amministrazione ed atti del Presidente del



Sentenza n. 11519/2016 pubbl. il 20/10/2016
RG n. 56277/2013

Consiglio di amministrazione, limitatamente a quote del valore nominale di € 15.480,00 pari al 17,2 % del capitale sociale.

IV) In accoglimento della domanda n. 2) proposta da parti attrici ANNAMARIA BIGNAMI e MARIAGRAZIA BIGNAMI, **DISPONE** che la presente sentenza sia iscritta nel registro delle imprese.

V) in accoglimento della domanda formulata da IGNAZIO BIGNAMI **CONDANNA** MARIA FELICINA BIGNAMI a pagare ad IGNAZIO BIGNAMI la somma di € 30.000,00, oltre interessi dalla data di ricezione al saldo, nel momento in cui IGNAZIO BIGNAMI le trasferirà la proprietà di quote di ERNESTO BIGNAMI EDITORE S.R.L. del valore nominale di € 6.656,00 (7,4% del capitale sociale).

VI) in accoglimento della domanda formulata da IGNAZIO BIGNAMI **CONDANNA** MARIA ANTONIETTA BIGNAMI a pagare ad IGNAZIO BIGNAMI la somma di € 30.000,00, oltre interessi dalla data di ricezione al saldo, nel momento in cui IGNAZIO BIGNAMI le trasferirà la proprietà di quote di ERNESTO BIGNAMI EDITORE S.R.L. del valore nominale di € 6.650,00 (7,4% del capitale sociale).

VII) **CONDANNA** parti convenute IGNAZIO BIGNAMI, MARIA FELICINA BIGNAMI, MARIA ANTONIETTA BIGNAMI in solido tra loro a rifondere a parti attrici ANNAMARIA MARGHERITA BIGNAMI e MARIAGRAZIA BIGNAMI le spese di lite, che si liquidano in € 7.400,00, oltre contributo unificato (€ 450,00), spese forfetarie (15%), IVA e CPA come per legge.

VIII) **COMPENSA** integralmente le spese processuali tra parti convenute IGNAZIO BIGNAMI, MARIA FELICINA BIGNAMI, MARIA ANTONIETTA BIGNAMI.

Milano, 18 febbraio 2016

Il Presidente
ELENA RIVA CRUGNOLA

Il Giudice est.
ANGELO MAMBRIANI

